

Publicato il 05/07/2018

**N. 04042/2018 REG.PROV.CAU.
N. 06666/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6666 del 2018, proposto da

Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Catricalà, Massimo Merola e Luca Raffaello Perfetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bonelli Erede in Roma, via Vittoria Colonna, 39;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domiciliario "ex lege" in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Vivendi Société Anonyme, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Codacons - Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 73;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia anche inaudita altera parte

- del decreto della PCM dell'8 maggio 2018 e trasmesso in pari data (di seguito, anche solo "Decreto"), con il quale, a seguito della conclusione dell'istruttoria relativa al procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di TIM ai sensi dell'art. 2 del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, recante "Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni" (di seguito, anche solo "Procedimento di Applicazione della Sanzione"), è stata imposta alla Società una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a Euro 74.312.342,44 (di seguito, anche solo "Sanzione");

- di ogni altro atto al Provvedimento comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente, ivi incluso specificamente il provvedimento prot. 0005924 P-4.2.1.VSGF del 28 settembre 2017 (di seguito, anche solo "Provvedimento di Accertamento") in quanto richiamato dal Procedimento di Applicazione della Sanzione a formarne parte integrante.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare monocratico di questa Sezione n. 3356/2018 del 6.6.2018;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero Affari Esteri e

della Cooperazione Internazionale, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la relativa documentazione e la distinta memoria;

Visto l'atto di intervento "ad opponendum" del Codacons, con la relativa documentazione e la distinta memoria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55 e 119 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 4 luglio 2018 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che - salva la necessità di approfondire nella successiva fase di merito, la cui udienza pubblica si fissa con la presente ordinanza, tutte le complesse e nuove questioni di diritto dedotte - l'invocata tutela cautelare di sospensione può essere accordata, ai sensi degli articoli 55, comma 2, e 119, comma 4, c.p.a., in quanto legata alla spontanea prestazione da parte della società ricorrente e in favore dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato di una cauzione di importo pari a quello della sanzione irrogata, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio, contemperando in tal modo le esigenze di parte ricorrente e resistente;

Considerato che per la richiamata novità e peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase fra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.

Fissa udienza di merito all'8 maggio 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carmine Volpe, Presidente

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

Roberta Cicchese, Consigliere

L'ESTENSORE

Ivo Correale

IL PRESIDENTE

Carmine Volpe

IL SEGRETARIO